

IL TRIBUNALE DI CROTONE

Sezione civile

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. MICHELE SESSA	Presidente rel.
dott. ALESSIA D'ALESSANDRO	Giudice
dott. FILIPPO FAVALE	Giudice

Letta l'istanza di fallimento presentata da Tonello Sergio titolare dell'omonima impresa individuale denominata anche "Azienda agricola Tonello Sergio", nei confronti di PASQUALE & GJINOSHI SRL, con sede in Shkorder Albania, Villaggio di Prekal, Ai sensi degli artt. 3, 8, 11 e 25 L. 31.5.1995 n. 218, il difetto di giurisdizione è rilevato d'ufficio dal Giudice quando il convenuto è contumace (come nel caso di specie) e la legge italiana (quella fallimentare nel caso in esame) si applica se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale delle società ed altri enti di cui al citato art. 25.

L'onere probatorio circa la ricorrenza di tali elementi deve essere fornito dal ricorrente che ha proposto domanda davanti al Giudice italiano.

Rilevato che ai sensi dell'art. 9 l.f. il fallimento è dichiarato dal Tribunale ove l'imprenditore ha la sua sede principale;

premessi in punto di diritto che la presunzione di coincidenza della sede principale con la sede legale può essere vinta solo dalla prova rigorosa del carattere meramente fittizio o formale di quest'ultima, ovvero dalla diversa ubicazione di tutte le attività di direzione e gestione dell'impresa societaria, può individuarsi con una certa tranquillità la sede principale effettiva – ai fini della competenza territoriale del tribunale – in quella che coincide con il centro propulsivo aziendale e degli affari, ovvero con il luogo in cui si svolge l'attività direzionale.

Non è sufficiente ad integrare tale elemento la prova circa l'ubicazione della sede del complesso produttivo, dello stabilimento, dei beni dell'impresa ovvero ancora del luogo di

gravitazione degli affari (cfr. ex multis Cass. 21.3.2003/4206; Cass. Sez. I, 14.9.2004 n. 18535 ord.).

Dall'esame degli atti allegati al ricorso e dalle informative della polizia giudiziaria risulta che la sede legale della società intimata è in Albania, che in Italia, a Petilia Policastro sono stati consegnati numerosi bovini, potendosi solo desumere la diversa collocazione territoriale di un opificio industriale (dalla lettura delle fatture di forniture di beni) e l'apertura di alcuni conti correnti bancari in loco.

Pertanto, in mancanza di specifica prova circa gli elementi decisivi di cui all'art. 25 L. 218/1995 deve ritenersi che la sede legale sia all'estero e che in Italia vi sia solo un centro operativo, ma non un luogo in cui si svolge effettivamente la direzione strategica dell'impresa.

Va dichiarato pertanto il difetto di giurisdizione ed il ricorso per tale motivo respinto.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 9 e 22 l. f., dichiara il difetto di giurisdizione, rigetta il ricorso, disponendo l'archiviazione degli atti e autorizzando la restituzione dei titoli.

Crotone, 28.6.2005

Il Cancelliere

Il Presidente estensore.

Dott. Michele Sessa